



N. 737-A

Relazione orale
Relatrice PIROVANO

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

nella seduta del 17 ottobre 2023

Comunicato alla Presidenza il 23 ottobre 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

**d'iniziativa dei senatori PIROVANO, BERGESIO, CANTALAMESSA, CANTÙ,
TESTOR, MAIORINO, OCCHIUTO, LISEI, DURNWALDER, BORGHESE, DE
CRISTOFARO, CAMUSSO e GELMINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2023

INDICE

Parere della 5 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Pirovano ed altri e testo degli articoli formulato dalla Commissione	»	4

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LIRIS)

sul disegno di legge

3 ottobre 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, al comma 1, delle parole: « sono organizzati » con le seguenti: « possono essere organizzati » e al comma 2, della parola: « prevedono » con le seguenti: « possono prevedere »; e all'articolo 3, delle parole: « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare ».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
PIROVANO ED ALTRI

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale della meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative culturali e celebrazioni)

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 sono organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO
DALLA COMMISSIONE

Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia)

1. La Repubblica riconosce la seconda domenica di ottobre quale Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare **sulle sofferenze** e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale **del diritto alla** meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

2. *Identico.*

Art. 2.

(Iniziative culturali e celebrazioni)

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 **possono essere** organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra.

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Pirovano ed altri*)

2. Le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, prevedono, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

2. Le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, **possono prevedere**, nella settimana che anticipa la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, in attuazione delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico.

€ 1,00